



Volksanwaltschaft
Difesa civica
Defenüda zivica

02 settembre 2018

La Difesa civica per te A cura dell'Ufficio della Difesa civica

L'imposta di soggiorno comunale per le seconde case.

Chi è proprietario o usufruttuario di una villa, un alloggio o un appartamento in un comune altoatesino dove non ha la residenza, e ne fa uso per scopi diversi da quelli di lavoro o di studio, è tenuto al pagamento dell'imposta di soggiorno comunale. Lo abbiamo spiegato a Markus (nome di fantasia), che si chiedeva perché dovesse corrispondere questa imposta per un alloggio di sua proprietà nel suo comune d'origine, nel quale da tempo non risiedeva.

“Sono nato in val Pusteria”, ha detto Markus rivolgendosi alla Difesa civica, “ma vivo a Bolzano. Sono proprietario di un piccolo appartamento nel mio paese natale, convenzionato come previsto dalla legge urbanistica provinciale 13/97 (art. 79), che da tempo cerco di affittare a una persona residente o all'IPES. Nonostante l'alloggio sia vuoto, il Comune pretende da me il pagamento dell'imposta di soggiorno per scopo turistico, poiché ogni tanto vi abito per aiutare mio fratello nel suo maso. Davvero sono obbligato a pagare questa imposta?”.

Abbiamo spiegato a Markus che la questione è regolamentata dalla legge regionale 10 del 29 agosto 1976. Sono tenuti a pagare l'imposta coloro che non risiedono nel comune ma sono proprietari, usufruttuari, locatori o comodatari di un alloggio sul territorio comunale utilizzata a scopo turistico. L'imposta non è dovuta da persone che, pur non residenti nel comune considerato, vi soggiornano per motivi di lavoro o di studio: in questo caso va fatto pervenire al Comune il contratto di lavoro o la certificazione del corso di studi dell'istituto frequentato. Non sono inoltre tenuti al pagamento dell'imposta cittadini emigrati all'estero e registrati nell'AIRE del Comune. Il Comune ha la facoltà di fare verifiche delle dichiarazioni resi dai cittadini.

Di regola, l'imposta di soggiorno va corrisposta annualmente e si compone di un'imposta di base e di un'addizionale al metro quadro di superficie utile, ed è calcolata indipendentemente dal numero di pernottamenti effettuati o da quello delle persone che occupano l'alloggio. Nel caso di Markus, effettivamente egli ha utilizzato l'appartamento più volte nel corso dell'anno, senza produrre un contratto di lavoro: il pagamento dell'imposta di soggiorno è quindi dovuto.

Info

Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare determinate procedure burocratiche?

Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano

Orario: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00

Tel.: 0471 946 020 – è richiesta la prenotazione

e-Mail: posta@difesacivica.bz.it

Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it

